

La Sicurezza sul lavoro ai tempi di SARS COV-19

1. Ultimi aggiornamenti e obblighi
2. Documentazione necessaria

Prof. Mauro Pallini
Avv. Osvaldo Galizia
Ing. Roberto Corradetti
Martedì 12 maggio

Considerazioni

Cosa fare

Nulla di più di quanto previsto dal DLgs 81/08

(Azienda: Art.15 Misure generali di tutela)

Misure di «**sistema**» con approccio preventivo, misure di carattere generale e rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro con **strategie finalizzate alla prevenzione generale.**

Considerazioni

Cosa fare

Nulla di più di quanto previsto dal DLgs 81/08

Ulteriore riflessione sulle **responsabilità** individuali di:

(**Datore di Lavoro**: Art. 17 (VdR, RSPP), Art.18 MC, DPI, Resp.tà, Consultazioni, misure varie..

(**Lavoratori**: Art. 20)...

(**Medico Competente**: Art.25) ...

Considerazioni

Domanda:

per fare questo abbiamo
veramente bisogno di **altri**
documenti? (Protocolli, Linee Guida,
ecc. ecc.?)

Considerazioni

Formazione

+

Coinvolgimento

=

Consapevolezza

Considerazioni

Formazione

(proroghe)
(concessioni)

Considerazioni

Formazione

Proroghe:

In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.

Considerazioni

Formazione

Concessione:

Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, **si ritiene ammissibile**, in via temporanea, **lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona**, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisione del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).

Considerazioni

Comportamenti

(lavoro)

(casa)

(luoghi pubblici)

Variabili: **Esposizione, Prossimità, Aggregazione**

Calcolo del Rischio = (Esposizione x Prossimità x Aggregazione)
equivalente a un **Indice di Rischio (I.R.)**

Considerazioni

Documento INAIL SARS-CoV-2

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione**: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (*es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.*);
- **Prossimità**: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (*es. specifici compiti in catene di montaggio*) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione**: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (*es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.*).

Considerazioni

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:

Esposizione

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

Considerazioni

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA

Prossimità

0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;

1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);

2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);

3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);

4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Considerazioni

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

Aggregazione


1.00 = presenza di terzi **limitata o nulla** (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);

1.15 (+15%) = presenza **intrinseca di terzi ma controllabile** organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);

1.30 (+30%) = aggregazioni **controllabili con procedure** (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);

1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure **in maniera molto limitata** (es. spettacoli, manifestazioni di massa)

Considerazioni



↙ **Aggregazione**

Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Considerazioni

Comportamenti

Variabili: **Esposizione, Prossimità, Aggregazione**


**Calcolo del Rischio = [Esposizione (E) x Prossimità (P) x Aggregazione (A)]
equivalente a un Indice di Rischio (I.R.)**

Esempio: E 2 = probabilità media x **P 4** = lavoro effettuato in stretta prossimità x

A 1.50 = aggregazioni controllabili con procedure = $(2 * 4 * 1,50) =$ **12 R.I.**

= ALTO RISCHIO

Considerazioni



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Considerazioni

Responsabilità

(senso civico)

(penale)

(amministrativa)

1. Misure organizzative
2. Misure di prevenzione e protezione
3. Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

Considerazioni

Responsabilità

1. **Misure organizzative**
 - a) Gestione degli spazi di lavoro
 - b) Organizzazione e orario di lavoro

Considerazioni

Responsabilità

2. Misure di prevenzione e protezione

- a) Informazione e formazione
- b) Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti
- c) Utilizzo di mascherine e DPI per le vie respiratorie
- d) Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili

Considerazioni

Responsabilità

3. Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

a) Tutte le precauzioni a fronte di sospetti o casi accertati di positività a SARS CoV-2

Considerazioni

Responsabilità

Trade-off



Siamo in una situazione che sta inevitabilmente esponendo a molti rischi le imprese ed i manager, esempi:

RISCHI CIVILI PER LE IMPRESE	RISCHI PENALI E VIOLAZIONI 81/2008	RISCHI EX D. LGS. 231/2001	RISCHI CIVILI PER I MANAGER
Infezione da Coronavirus sul lavoro o in itinere:	Infortunio sul lavoro:	Violazione del D.Lgs. 81/2008 reato presupposto del D.Lgs. 231/2001	Mancata tutela della salute dei lavoratori. Mancanza di un piano per la gestione dell'emergenza:
			
<i>Controversia con il dipendente Controversie con previdenza Aumento delle cause di licenziamento o riduzione lavoro</i>	<i>Rischio penale per lesioni per figure apicali e RSPP Sanzioni amministrative per violazione D.LGS. 81/2008</i>	<i>Apertura di procedimenti ex D.Lgs. 231/2001 e relative sanzioni. Redazione o integrazione modello 231/01</i>	<i>Azioni di responsabilità nei confronti dei Manager</i>

Considerazioni

Responsabilità

(senso civico)

(penale)

(amministrativa)

Responsabilità Penali (INAIL considera una infezione a SARS CoV -2 un infortunio sul lavoro!)

Responsabilità Amministrativa (a parte le sanzioni, non voglio pensare alle conseguenze applicative della 231/01)

Considerazioni

Falso senso di protezione

(verso se stessi)

(verso gli altri)

ESEMPI Essenziali

Negozi

Cantieri

Showroom

BAR

Ristorante

HOTEL

Azienda manifatturiera

Uffici

Attività	Documenti e RegISTRAZIONI	Misure organizzative	Misure di prevenzione e protezione	Misure specifiche per prevenzione di attivazione di focolai epidemici
Negozio	<ul style="list-style-type: none"> • DvR • V.R.B. • Protocollo SARS CoV-19 • Protocollo Sanitario • Piano di Prevenzione e Protezione • RegISTRAZIONI sanificazioni • Temperatura • Accessi • Privacy 	Accessi - Layout - Dist.Sociale - divieto di toccare merce esposta – ventilazione S.I. -Dispenser	<ul style="list-style-type: none"> • Informazione e formazione • Pulizia • igiene • Sanificazione • Poster • Avvisi • Sorveglianza sanitaria • Lavoratori fragili • Controllo temperatura • Monitoraggio stato di salute generale • Mascherine chirurgiche e DPI (FFP2-FFP3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio C.S.S.G. • Isolamento e intervento Autorità Sanitaria
Cantiere		Accessi - Layout – Spogliatoi – Ristoro – assembramenti -- Dispenser		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio C.S.S.G. • Isolamento e intervento Autorità Sanitaria
Showroom		Accessi - Layout - Dist.Sociale – divieto di toccare merce esposta - assembramenti -Dispenser		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio C.S.S.G. • Isolamento e intervento Autorità Sanitaria
BAR		Accessi – Dist.Sociale –Dispenser ventilazione S.I. – assembramenti Contratti per Sanificazione		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio C.S.S.G. • Isolamento e intervento Autorità Sanitaria
Ristorante		Accessi – Accoglienza - Dispenser- Dist.Sociale - barriere - assembramenti - Contratti per Sanificazione		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio C.S.S.G. • Isolamento e intervento Autorità Sanitaria
HOTEL		Accessi – Accoglienza – Dispenser Dist.Sociale - ventilazione S.I. – Contratti per Sanificazione		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio C.S.S.G. • Isolamento e intervento Autorità Sanitaria
Azienda manifatturiera		Turni - Accessi –Uscite-Entrare - Accoglienza -Dist.Sociale – ventilazione S.I. - barriere- Temperatura –Dispenser - Contratti per Sanificazione		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio C.S.S.G. • Isolamento e intervento Autorità Sanitaria
Uffici		Turnazione – lay out - barriere – S.W. Ristoro – Attesa -Accoglienza-Dispenser		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio C.S.S.G. • Isolamento e intervento Autorità Sanitaria

SETTORI DI ATTIVITÀ

Agli effetti della L. 82/94 le imprese di pulizia sono state classificate dall'art. 1 del D.M. 274/97 in 5 settori di attività:

- 1. pulizia** (procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza);
- 2. disinfezione** (procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza, mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni);
- 3. disinfestazione** (procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi, sia perché molesti, e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale, se rivolta a tutte le specie infestanti, ovvero mirata, se rivolta a singola specie);
- 4. derattizzazione** (procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia);
- 5. sanificazione** (procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti, mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione, ovvero, mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione, ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore). 4, le

3. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI (Art. 2, commi 2 e 3, D.M. 274/97) (UNICAMENTE PER LE ATTIVITÀ DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE)

I requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la **preposizione alla gestione tecnica di persona dotata di uno dei requisiti sotto elencati:**

- a) **assolvimento dell'obbligo scolastico** (*per i nati entro il 31.12.1951, licenza elementare o 5 anni di frequenza scolastica; per i nati successivamente a tale data, licenza media o 8 anni di frequenza scolastica*) e svolgimento di un periodo di **esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno 3 anni**, all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato (*livello III, IV o V del C.C.N.L. in vigore dal 01.06.2001 – livello III, III super o IV del previgente C.C.N.L.*), familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
- b) **attestato di qualifica, corso professionale o diploma di istruzione secondaria superiore** che prevedano un corso almeno biennale di chimica nonché nozioni di scienze naturali e biologiche;
- c) **diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.**

N.B. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno. Egli deve obbligatoriamente avere un rapporto di immedesimazione tipico nei confronti dell'impresa e della sua struttura operativa (consultare il documento **Soggetti validamente immedesimati con l'impresa**). **Ciascun soggetto può rivestire la qualifica di preposto alla gestione tecnica per un massimo di due imprese** (Circ. M.I.C.A. 3475/C del 20.12.1999). Il possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali è attestato dal preposto alla gestione tecnica nella dichiarazione di cui al **modello dich_preposto_82/94**, da produrre unitamente ai necessari allegati.

ESEMPI Essenziali

EFFICACIA DI TUTTE LE MISURE: ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MISURE SPECIFICHE PER EVITARE FOCOLAI, ecc.

- **Sviluppo della consapevolezza**
- **Monitoraggi**
- **Controlli**
- **Azioni di miglioramento**
- **Provvedimenti.**

Documentazione necessaria

Roberto Corradetti

Covid-19 e valutazione del rischio (Guariniello):

TUTTI SI STANNO chiedendo se il datore di lavoro debba valutare il rischio coronavirus e individuare le misure di prevenzione contro tale rischio nel documento di valutazione dei rischi.

A dare la risposta è, a ben vedere, l'art. 28, comma 2, lett. a), TUSL, ove si usa l'espressione **“tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa”**.

Un'espressione altamente volutamente significativa, in quanto fa intendere che debbono essere valutati tutti rischi **che possono profilarsi, non necessariamente a causa dell'attività lavorativa**, bensì durante l'attività lavorativa: come appunto il coronavirus” (Il Fatto Quotidiano 26/3/2020).

Covid-19 e valutazione del rischio (Guariniello):

Il rischio Covid-19 sul luogo di lavorare **deve essere valutato (DVR) in tutti i casi in cui il datore di lavoro decide di proseguire l'attività lavorativa** (attività pericolosa consentita dallo Stato per superiore interesse nazionale per i settori essenziali) , anziché sospenderla (unica regola efficace di Prevenzione, protezione e tutela sanitaria per tutta la popolazione dal contagio).

[Cassazione Penale, Sez. 4, 14 giugno 2017, n. 29731]

L'art. 28 D. Lgs. 81/08 precisa che il DVR deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, con la conseguenza che, per garantire un'adeguata valutazione di ogni rischio, non è sufficiente una relazione del tutto generica, ma è invece necessaria una valutazione che, seppur sinteticamente, prenda in considerazione in maniera specifica ogni potenziale rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori (solo in questo modo, infatti, è possibile apprestare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire pienamente la sicurezza)''

Covid-19 e valutazione del rischio

Poiché i rischi da valutare sono tutti quelli che si manifestano durante il lavoro, **la valutazione del rischio biologico è obbligatoria non solo in caso di esposizione intenzionale, ma anche in caso di esposizione non deliberata, qualora emerga un rischio aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa**, e perfino in caso di esposizione occasionale

Covid-19 e valutazione del rischio (Guariniello):

Perciò ... in presenza di rischio durante l'attività lavorativa o il datore di lavoro valuta questo rischio, e l'attività prosegue, o può decidere di non valutare nulla, ma deve immediatamente sospendere l'attività lavorativa. Per non dire del ricorso massiccio allo **smart working**, che come dice giustamente il documento di riferimento di Assolombarda, **implica un obbligo inderogabile di valutare il rischio di questa modalità particolare di lavoro, con aggiornamento del DVR.**

Covid-19 e valutazione del rischio

Sarebbe logico inserire il rischio biologico causato dal Covid-19 nel complesso procedimento di valutazione-adozione di misure di programmazione-monitoraggio dell'efficacia, cioè in quel processo con cui si arriva alla stesura e alle modifiche successive del Documento di Valutazione dei Rischi.

All'interno di quella "valutazione globale" prevista dalle norme. Considerando anche quanto scritto nel Titolo X del Testo Unico".

Tre rischi fondamentali

Rischio generico: è rappresentato da un situazione di pericolo che grava in eguale misura sul lavoratore intento alla propria opera come su ogni altro individuo (ad esempio rischio che ci sia un terremoto).

Rischio generico aggravato: è quello che incombe su ogni cittadino ma grava in misura maggiore, per frequenza o entità, su coloro che disimpegnano determinate attività lavorative (ad esempio, la cassiera del supermercato durante la pandemia Covid-19).

Rischio specifico: è quello strettamente inerente alle condizioni fisiche di determinate attività lavorative e incombe in modo esclusivo o nettamente preponderante su coloro che esplicano mansioni peculiari.

Tre rischi fondamentali

Rischio generico: è rappresentato da un situazione di pericolo che grava in eguale misura sul lavoratore intento alla propria opera come su ogni altro individuo (ad esempio rischio che ci sia un terremoto).

Rischio generico aggravato: è quello che incombe su ogni cittadino ma grava in misura maggiore, per frequenza o entità, su coloro che disimpegnano determinate attività lavorative (ad esempio, la cassiera del supermercato durante la pandemia Covid-19).

Rischio specifico: è quello strettamente inerente alle condizioni fisiche di determinate attività lavorative e incombe in modo esclusivo o nettamente preponderante su coloro che esplicano mansioni peculiari.

Tutti e tre vanno valutati per il rischio che possono presentare durante l'attività lavorativa nello specifico luogo di lavoro.

Tre rischi fondamentali

Rischio generico: è rappresentato da un situazione di pericolo che grava in eguale misura sul lavoratore intento alla propria opera come su ogni altro individuo (ad esempio rischio che ci sia un terremoto).

Rischio generico aggravato: è quello che incombe su ogni cittadino ma grava in misura maggiore, per frequenza o entità, su coloro che disimpegnano determinate attività lavorative (ad esempio, la cassiera del supermercato durante la pandemia Covid-19).

Rischio specifico: è quello strettamente inerente alle condizioni fisiche di determinate attività lavorative e incombe in modo esclusivo o nettamente preponderante su coloro che esplicano mansioni peculiari.

Tutti e tre vanno valutati per il rischio che possono presentare durante l'attività lavorativa nello specifico luogo di lavoro.

Obbligo di valutare il rischio biologico virale per tutti i lavoratori comunque esposti al contagio durante il lavoro.

Giova ricapitolare la disciplina del rischio biologico.

La valutazione del rischio biologico di cui all'articolo 271 del D.Lgs. n. 81/2008 è obbligatoria in cinque casi:

- 1) esposizione intenzionale in caso di uso deliberato dell'agente virale (es. laboratorio biologico);**
- 2) esposizione intenzionale in mancanza di uso deliberato dell'agente virale (es. reparti ospedalieri);**

Obbligo di valutare il rischio biologico virale per tutti i lavoratori comunque esposti al contagio durante il lavoro.

3) esposizione non intenzionale aggravata (c.f. rischio generico aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa) durante il lavoro in luoghi dove è impossibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale (es. supermercati, sanificazione, trasporto pubblico, reparti produttivi, open space, front office, sportellisti, farmacie);

4) esposizione non intenzionale non aggravata (c.d. rischio generico non aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività) perché è possibile e spettare la distanza di sicurezza interpersonale (es. uffici non aperti al pubblico di dimensioni idonee);

5) rischio occasionale.

Obbligo di valutare il rischio biologico virale per tutti i lavoratori comunque esposti al contagio durante il lavoro.

- 3) esposizione non intenzionale aggravata (c.f. rischio generico aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa) durante il lavoro in luoghi dove è impossibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale (es. supermercati, sanificazione, trasporto pubblico, reparti produttivi, open space, front office, sportellisti, farmacie);
- 4) esposizione non intenzionale non aggravata (c.d. rischio generico non aggravato dalle modalità di svolgimento dell'attività) perché è possibile e spettare la distanza di sicurezza interpersonale (es. uffici non aperti al pubblico di dimensioni idonee);
- 5) rischio occasionale.

Obbligo di valutare il rischio biologico virale per tutti i lavoratori comunque esposti al contagio durante il lavoro.

In tutti questi casi è indiscutibile l'obbligo di valutare il rischio per le lavoratrici e i lavoratori esposti, o di aggiornare il DVR alle nuove forme di rischio virale che di anno in anno si possono manifestare durante il lavoro.

Una cosa è certa, sul rischio COVID valutare o aggiornare il DVR non ha alcuna conseguenza negativa, ne per il datore ne per i lavoratori e gli RLS, anzi dimostra una preziosa attenzione alla salute della comunità lavorativa e non.

Non farlo è l'esatto contrario!

Obbligo di valutare il rischio biologico virale per tutti i lavoratori comunque esposti al contagio durante il lavoro.

In tutti questi casi è indiscutibile l'obbligo di valutare il rischio per le lavoratrici e i lavoratori esposti, o di aggiornare il DVR alle nuove forme di rischio virale che di anno in anno si possono manifestare durante il lavoro.

Una cosa è certa, sul rischio COVID valutare o aggiornare il DVR non ha alcuna conseguenza negativa, **ne per il datore ne per i lavoratori e gli RLS**, anzi dimostra una preziosa attenzione alla salute della comunità lavorativa e non.

Non farlo è l'esatto contrario!

Obbligo di valutare il rischio biologico virale per tutti i lavoratori comunque esposti al contagio durante il lavoro.

In tutti questi casi è indiscutibile l'obbligo di valutare il rischio per le lavoratrici e i lavoratori esposti, o di aggiornare il DVR alle nuove forme di rischio virale che di anno in anno si possono manifestare durante il lavoro.

Una cosa è certa, sul rischio COVID valutare o aggiornare il DVR non ha alcuna conseguenza negativa, **ne per il datore ne per i lavoratori e gli RLS**, anzi dimostra una preziosa attenzione alla salute della comunità lavorativa e non.

Non farlo è l'esatto contrario!

Coronavirus e riapertura aziendale: il punto di partenza

... il punto di partenza deve rinvenirsi nel

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro”,

sottoscritto il 14 marzo 2020 e aggiornato il 24 aprile.

Coronavirus e riapertura aziendale: il punto di partenza

Tale Protocollo, tuttavia,

- **nulla indica in merito alle sanzioni a carico dei lavoratori che non adempissero alle istruzioni fornite dal datore di lavoro (anche sotto forma di dépliant come indica lo stesso Protocollo),**
- **né fornisce indicazioni specifiche sui doveri del datore di lavoro sulle modalità di comunicazione di tali istruzioni.**

I contenuti principali del Protocollo Aziendale

- come fornire le istruzioni ai lavoratori – dépliant;
- le modalità di ingresso e di uscita in azienda per i lavoratori;
- le modalità di gestione degli esterni: impresa di pulizie, manutentori, corrieri, autisti, addetti alla mensa aziendale, altre imprese in appalto, altri visitatori (quali clienti, fornitori ecc.);
- i DPI da utilizzare e la loro gestione (consegna, registrazione ecc.);
- le modalità di gestione dei rifiuti (in particolare dei DPI);
- la gestione degli spostamenti interni alla azienda;
- la gestione delle riunioni, degli eventi della formazione;
- la gestione della mensa;

I contenuti principali

- la gestione degli altri spazi comuni (angolo caffè, portineria);
- le pratiche igieniche personali;
- le pratiche per la pulizia e sanificazione del posto di lavoro (sia quotidiane a carico dei lavoratori sia a carico dell'impresa di pulizie);
- le indicazioni per lo smart working;
- la gestione delle trasferte e dei viaggi;
- le misure organizzative interne per ridurre il rischio di contagio;
- la gestione di una persona sintomatica;
- le attività a carico del Medico competente

I contenuti principali

- la gestione degli altri spazi comuni (angolo caffè, portineria);
- le pratiche igieniche personali;
- le pratiche per la pulizia e sanificazione del posto di lavoro (sia quotidiane a carico dei lavoratori sia a carico dell'impresa di pulizie);
- le indicazioni per lo smart working;
- la gestione delle trasferte e dei viaggi;
- le misure organizzative interne per ridurre il rischio di contagio;
- la gestione di una persona sintomatica;
- le attività a carico del Medico competente

Regolamento Interno Aziendale (RIA)

Le istruzioni dovrebbero essere parte delle disposizioni generali che l'azienda già fornisce ai suoi lavoratori, sotto forma di Regolamento Interno Aziendale (RIA) ovvero attraverso altre modalità di condivisione, oppure ancora potrebbero essere predisposte istruzioni come un documento stand alone.

Regolamento Interno Aziendale (RIA)

Dal punto di vista contenutistico, lato datore di lavoro – costui deve pure essere consapevole delle problematiche che possono incontrare i lavoratori e collaborare per individuare soluzioni, ai medesimi, di recarsi al lavoro ovvero di spostarsi per commissioni inerenti alla attività lavorativa. Ciò alla luce delle oggettive difficoltà nell'utilizzo dei mezzi di trasporto che vi sono, come prospettato in ordine alle misure indicate per la Fase 2.

Regolamento Interno Aziendale (RIA)

Lato dipendente, in modo analogo,
i lavoratori che dovessero recarsi all'estero — per
motivi di lavoro — per il tramite dei datori di lavoro
dovranno poter conoscere ed attuare le misure
adottate dai Paesi di destino.

Documento di Valutazione dei Rischi

Riferimenti legislativi applicabili

Anagrafica azienda e dati identificativi delle figure della prevenzione

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DELLA SICUREZZA

COMITATO COVID_19

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVO CRITERIO DI VALUTAZIONE

MISURE E PROGRAMMA INTERVENTI

Procedure e modulistica per l'attuazione delle misure da realizzare

Procedura "GESTIONE INFORTUNI, COMPORTAMENTI PERICOLOSI, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE"

- MO 01 SCHEDA EVENTO**

Procedura "GESTIONE MANUTENZIONE

- MO 02 PIANO MANUTENZIONE**

Procedura "GESTIONE DPI

- MO 03 SCHEDA CONSEGNA DPI**

Procedure e modulistica per l'attuazione delle misure da realizzare

Procedura "GESTIONE INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

- MO 03 SCHEDA CONSEGNA DPI**

Procedura "GESTIONE INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

- MO 04 REGISTRO PRESENZE**
- MO 05 SCHEDA AFFIANCAMENTO**

Procedure e modulistica per l'attuazione delle misure da realizzare

Procedura "SORVEGLIANZA SANITARIA

- MO 06 – VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL MEDICO COMPETENTE**

Procedura "GESTIONE APPALTI

- MO 07 DUVRI**
- MO 08 VERBALE INCONTRO / SOPRALLUOGO**

Procedure e modulistica per l'attuazione delle misure da realizzare

Procedura "GESTIONE EMERGENZA"

- MO 09 NOMINA ADDETTI EMERGENZE**
- MO 10 VERBALE PROVA DI EMERGENZA COVID_19**

Procedure e modulistica per l'attuazione delle misure da realizzare

SISTEMA DISCIPLINARE

SISTEMA DI CONTROLLO

Procedure e modulistica per l'attuazione delle misure da realizzare

Procedura "AUDIT

- MO 11 PROGRAMMA DI AUDIT**
- MO 12 RAPPORTO DI AUDIT**
- CHECK LIST DI VERIFICA / AUDIT AUTOCONTROLLO**
- CHECK LIST DI VERIFICA /AUDIT ESTERNO**

Procedura "RIESAME E MIGLIORAMENTO CONTINUO"

- MO 13 VERBALE DI RIESAME**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Roberto Dott. Ing. Corradetti
COVID Manager

LA CORRETTA MARCATURA DI UN DPI FACCIALE FILTRANTE

